

REGOLAMENTO COMUNALE

CONCERNENTE LA SORVEGLIANZA MEDIANTE L'USO DI VIDEOCAMERE

INDICE

CAPITOLO 1	3
DISPOSIZIONI GENERALI	3
Art. 1 Oggetto e campo d'applicazione.....	3
Art. 2 Scopo della videosorveglianza	3
Art. 3 Basi legali	4
CAPITOLO 2	4
COMPETENZE E RESPONSABILITÀ.....	4
Art. 4 Utilizzazione	4
CAPITOLO 3	5
DISPOSIZIONI SULLE REGISTRAZIONI VIDEO.....	5
Art. 5 Registrazione.....	5
Art. 6 Comunicazione delle registrazioni	5
CAPITOLO 4	6
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	6
Art. 7 Protezione dei dati.....	6
CAPITOLO 5	6
DISPOSIZIONI FINALI.....	6
Art. 8 Entrata in vigore	6
Art. 9 Abrogazioni	6

REGOLAMENTO COMUNALE

CONCERNENTE LA SORVEGLIANZA MEDIANTE L'USO DI VIDEOCAMERE

CAPITOLO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto e campo d'applicazione

1. Il Regolamento disciplina la sorveglianza mediante l'uso di videocamere.
2. La videosorveglianza può essere eseguita su tutto il territorio giurisdizionale del Comune di Gambarogno, nei luoghi sensibili e necessitanti di sorveglianza, stabiliti dal Municipio.

Art. 2 Scopo della videosorveglianza

1. La videosorveglianza ha lo scopo di proteggere la collettività, le infrastrutture pubbliche e il loro esercizio dalle azioni manifestamente illegali.
2. Essa è intesa segnatamente a:
 - a) garantire la sicurezza, l'ordine pubblico, la quiete, il decoro, l'igiene e l'integrità delle strutture comunali (vie, piazze, passaggi, proprietà, centri di raccolta dei rifiuti, ecc.);
 - b) proteggere le persone da aggressioni e da molestie;
 - c) prevenire i danneggiamenti.

Art. 3 Basi legali

Le disposizioni di Regolamento sono emanate sulla scorta:

1. degli articoli 107 e 192 della Legge organica comunale, del 10 marzo 1987 e dei principi di proporzionalità e finalità;
2. degli articoli da 23 a 26 del Regolamento d'applicazione della Legge organica comunale, del 30 giugno 1987;
3. della Legge cantonale sulla protezione dei dati personali, del 9 marzo 1987.

CAPITOLO 2

COMPETENZE E RESPONSABILITÀ

Art. 4 Utilizzazione

1. Il Municipio decide l'utilizzazione di apparecchi di videosorveglianza nel rispetto della sfera segreta delle persone, che non deve essere sorvegliata (art. 179 quater CPS).
2. La videosorveglianza deve essere visibile; il servizio responsabile, lo scopo e la base legale della videosorveglianza sono indicati nel luogo sorvegliato con appositi cartelli.
3. Il Municipio può incaricare terzi di pianificare la videosorveglianza, di installare e di gestire le apparecchiature necessarie.
4. Il Municipio è responsabile dell'applicazione delle disposizioni sulla protezione dei dati.

CAPITOLO 3

DISPOSIZIONI SULLE REGISTRAZIONI VIDEO

Art. 5 Registrazione

1. Le riprese della videosorveglianza possono essere registrate.
2. Le registrazioni sono automaticamente cancellate entro il tempo strettamente necessario per rilevare le infrazioni ma, in ogni caso, entro lo scadere del 10° giorno lavorativo successivo alla data di registrazione.
3. Se le registrazioni si riferiscono a un fatto inerente il diritto civile, il diritto amministrativo o il diritto penale, possono essere conservate fino alla loro comunicazione alle Autorità di cui all'art. 6.

Art. 6 Comunicazione delle registrazioni

1. Le registrazioni non sono comunicate a terzi.
2. Le registrazioni possono essere comunicate soltanto ai seguenti organismi:
 - a) Autorità competenti per il perseguimento penale;
 - b) Autorità amministrative o giudiziarie alle quali il Comune di Gambarogno presenta una denuncia o presso le quali fa valere diritti.
3. La comunicazione delle registrazioni ad un'Autorità ai sensi del cpv. 2 è ammessa nella misura in cui è necessaria allo svolgimento di un procedimento penale, amministrativo o civile.

CAPITOLO 4

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Art. 7 Protezione dei dati

1. Il Municipio, tramite i servizi amministrativi e i funzionari a ciò preposti, prende tutte le misure necessarie volte a impedire l'accesso ai locali, l'uso delle attrezzature e la visione delle registrazioni da parte di personale e terzi non autorizzati.
2. Non sono considerati terzi la polizia intercomunale e il personale da essa designato.
3. Per il resto si applicano le disposizioni della Legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987.

CAPITOLO 5

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 8 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore con la ratifica da parte della Sezione degli Enti locali.

Art. 9 Abrogazioni

Con l'entrata in vigore del Regolamento sono abrogati tutti gli atti legislativi precedentemente applicabili in materia.